**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

I cittadini, non ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge del 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della predetta legge, possono iscriversi nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello presentando apposita domanda presso questo Comune **entro il 31 LUGLIO 2021.**

**Si prega, vista la situazione epidemiologica in corso, di privilegiare le modalità di invio, indicate nella stessa istanza, diverse dalla consegna diretta.**

***Requisiti per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise***

***(art. 9 L.10/04/1951, n. 187)***

I giudici popolari di Corte di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media inferiore.

***Requisiti per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello (art. 10 L. 10/04/1951, n. 187)***

Oltre ai requisiti stabiliti per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise, si richiede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

***Condizioni di incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare (art. 12 L. 10/04/1951, n. 187)***Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. L'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

ALLEGATI:

- Manifesto

- Domanda di iscrizione